



**CONSIGLIO DI BACINO
SINISTRA PIAVE**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI URBANI**

(ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 6 del 2 luglio 2015 e
con modifiche
approvate con deliberazioni
dell'Assemblea
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 7 del 21 aprile 2016,
n. 22 del 22 novembre 2016 e n. 12 del
18 dicembre 2020

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ED ELEMENTI DELLA TARIFFA	2
Art. 1: Oggetto del regolamento	2
Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa	2
Art. 3: Definizioni	3
Art. 4: Soggetti passivi	6
Art. 5: Obbligazione tariffaria	8
Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa	8
Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali	10
Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili	12
Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche	13
Art. 12: Esclusioni ed esenzioni	14
Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo	17
Art. 15: Manifestazioni ed eventi	18
Art. 16: Tariffa per attività mercatali	19
CAPO II	19
GESTIONE DELLA TARIFFA	19
Art. 17: Comunicazione	19
Art. 18: Banche dati	21
Art. 19: Riscossione	21
Art. 20: Riscossione coattiva	22
Art. 21: Controllo	23
Art. 22: Abbuoni e rimborsi	24
Art. 23: Violazioni e penalità	25
Art. 24: Interessi moratori	26
Art. 25: Costi di elaborazione e notifica	26
Art. 26: Rateizzazione	26
Art. 27: Trattamento dati	27
Art. 28: Contenzioso	27
CAPO III	28
ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI	28
Art. 29: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni	28
Art. 30: Adeguamenti normativi	28
Allegato A	29
Allegato B	29
Allegato C	30

CAPO I

PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA

Art. 1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 668.
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 2: Presupposto e ambito di applicazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.
3. La tariffa, ai sensi dell'art. 1, c. 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è da considerarsi il corrispettivo dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi ed indivisibili del servizio.
5. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consiglio di Bacino sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, commi

667 e 668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed è applicata e riscossa, ai sensi del comma 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- e) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
- g) Consiglio di Bacino: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;
- h) gestore: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa e ne gestisce la relativa tariffazione ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e con riferimento alla L.R. Veneto n. 3/2000 e alla L.R. Veneto n. 52/2012;
- i) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

- k) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio, plastica-lattine oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- l) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- m) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- n) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/2006;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 comma 1. lett. m) del D.Lgs. 152/2006;
- q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- r) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) spazzamento: l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- t) combustibile da rifiuti: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF (refuse derived fuel – combustibile derivato dai rifiuti) di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- u) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

- v) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- w) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- x) frazione secca recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- y) frazione secca non recuperabile: i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata;
- z) utente: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- aa) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni del bacino; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- bb) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- cc) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- dd) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- ee) utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- ff) ambito territoriale ottimale: ai sensi dell'art. della L.R. Veneto n. 52/2012 è il territorio regionale;
- gg) bacino: l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi come da individuazione con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014;
- hh) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento/trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e la relativa tariffazione;
- ii) raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti: sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID (tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica di informazioni basata sulla capacità di

- memorizzazione di dati da parte di particolari etichette elettroniche, quali, ad esempio, il transponder);
- jj) porta a porta “spinto”: sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico, carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
 - kk) porta a porta “soft”: sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, organico; raccolta stradale di carta/cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
 - ll) sportello per utenti - ecosportello: ufficio predisposto ed attrezzato ove l’utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all’utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
 - mm) parte fissa della tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
 - nn) parte variabile della tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
 - oo) Ecocentro - Centro di Raccolta – Card (Centro Attrezzato Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; è un’area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.

Art. 4: Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta in via principale da chiunque a qualsiasi titolo occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto, e, comunque, dall’occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o dal domicilio.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
 4. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tal fine non si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia stato cessato il servizio di energia elettrica, con la contestuale autocertificazione da parte dell'utente di non usufruire dell'immobile.
 5. Qualora gli immobili non siano allacciati ai servizi pubblici e tuttavia godano di servizi autonomi (es. energia elettrica da fotovoltaico, approvvigionamento autonomo di acqua, ...) e siano agibili ed abitabili, sono assoggettati alla tariffa eventualmente con le riduzioni tariffarie previste dal presente regolamento.
 6. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 4, comma 1, in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.
 7. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, (abitazioni e relative pertinenze) compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato/dato in uso/comodato per un periodo stagionale, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario, fatti salvi casi ed esigenze particolari valutati dal gestore del servizio.
 8. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (ad esempio, residence, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività; tali utenze sono considerate utenze non domestiche.
 9. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.
 10. Nel caso di sub-affitto il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

11. Sono irrilevanti e non opponibili patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli definiti dal presente regolamento.

Art. 5: Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo ed è determinata dai criteri e modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini di cui all'art. 17, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.
5. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni in diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, vengono direttamente effettuate sulla fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale – e su richiesta del soggetto interessato – ovvero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione, mediante domanda dell'interessato diretta alla restituzione della somma indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al disposto di cui all'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
6. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

Art. 6: Articolazione e commisurazione della tariffa

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio integrato dei rifiuti urbani.

2. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di gestione dei rifiuti urbani. Eventuali differenze saranno recuperate con imputazione nel piano finanziario dell'annualità successiva o successive.
3. Sulla base delle politiche e delle strategie individuate e attuate dal Consiglio di Bacino volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, il gestore redige e trasmette ogni anno al Consiglio di Bacino la proposta relativa al piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno successivo, corredato da una proposta di articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e dalla normativa vigente; unitamente al metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, in relazione ad ogni tipologia di utenza, alla luce del presente regolamento e del regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del proprio bilancio di previsione, le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al precedente comma 1.
7. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:
 - in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del D.P.R. 158/99;
 - in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 7: Determinazione della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:
 - la quota fissa è ripartita per la copertura del 50% sulla base del numero di utenze domestiche attivate e per il restante 50% sulla base del numero dei componenti

delle utenze secondo la classificazione della tabella di cui all'allegato A del presente regolamento;

- la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate (numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile), applicando un numero minimo annuo di svuotamenti (espresso in litri) secondo i valori della tabella di cui all'allegato B al presente regolamento, rapportato al numero dei componenti facenti parte dell'utenza domestica in proporzione al periodo di occupazione.
2. Nel caso di utenze facenti parte di un condominio che utilizzano un cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:
 - la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma;
 - la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando la tariffa unitaria prevista per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.
 3. Per le utenze domestiche site in zone non servite dal sistema di raccolta "porta a porta" del rifiuto secco, la parte variabile della tariffa viene determinata addebitando gli svuotamenti minimi, con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 8: Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene determinato in base alle risultanze del registro anagrafe della popolazione.
2. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, se comunicate nei termini di cui all'articolo 17.
3. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 nella generalità dei casi, e un numero di occupanti pari a 1, nel caso in cui il nucleo familiare del proprietario sia composto solo dalla sua persona.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.
5. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

Art. 9: Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:
 - la quota fissa è determinata da una componente dimensionale calcolata in relazione alla superficie dell'utenza, secondo le modalità di seguito riportate, e da una componente di servizio determinata sulla base della dotazione volumetrica dei contenitori di rifiuti richiesta dalla singola utenza;
 - la quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate e specificate al successivo comma 4 del presente articolo.
2. La quota fissa è determinata per la componente dimensionale in base all'appartenenza dell'utenza alla classe di superficie definita come segue:

Classe di superficie	Superficie	
	da m ²	a m ²
1	1	100
2	101	250
3	251	750
4	751	2.000
5	maggiore di 2.000	

La quota fissa può essere determinata anche in base all'appartenenza a subclassi all'interno delle classi di superficie di cui alla tabella precedente; è ammesso altresì l'utilizzo di apposita funzione che correli la quota fissa alla superficie catastale.

3. La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, ossia tenendo conto del numero effettivo di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile effettuati nel periodo di riferimento e sulla base della frequenza standard del servizio di raccolta per ciascuna tipologia dei rifiuti recuperabili per il numero e la volumetria dei contenitori in dotazione.

Nel caso in cui l'utenza non domestica dichiari di non voler conferire al servizio pubblico di raccolta una determinata tipologia di rifiuto riciclabile non verrà addebitata in tariffa la

quota fissa e variabile prevista per tale tipologia di rifiuto. In particolare a coloro che utilizzano il servizio di raccolta denominato "Igenio", con apposita dichiarazione dell'utenza sarà bloccato l'accesso ai contenitori delle tipologie di rifiuti non conferite.

Gli immobili adibiti ad asili (asili nido e/o similari e scuole per l'infanzia) sono esenti dalla quota fissa dimensionale di cui all'art. 9 comma 1, primo punto.

4. Per le utenze non domestiche site in zone servite da modalità di raccolta diverse dal "porta a porta" (esempio: raccolta presso "casette", piazzole a scomparsa o situazioni analoghe), la componente di servizio è calcolata come segue:
 - per l'utenza non domestica che provvede al ritiro del kit di sacchetti annuale per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile la parte fissa viene commisurata alla volumetria di 60 lt., mentre la parte variabile viene commisurata alla volumetria ritirata;
 - per l'utenza non domestica che non provvede al ritiro di alcun sacchetto per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile verrà addebitata la parte fissa corrispondente a n. 1 contenitore da 120 lt. per il rifiuto secco.
5. Qualora l'utenza non domestica non ritiri alcun contenitore per la raccolta dei rifiuti è in ogni caso tenuta al pagamento della tariffa per la parte fissa determinata con riferimento alla classe di appartenenza o superficie per la componente dimensionale e sulla base della dotazione minima prevista in n. 1 contenitore da 120 litri per il rifiuto secco non recuperabile: in ogni caso all'utenza non domestica viene tariffata la dotazione "standard" prevista all'art. 14 c. 3 del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani consistente in n. 1 bidone carrellato grigio da 120 litri con transponder per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile.
6. Nel caso di utilizzo di contenitori condominiali (come previsto dal comma 19 dell'art. 14 del Regolamento di gestione), di servizio di raccolta rifiuti con contenitori mobili – sistema "Igenio" (come previsto dall'art. 19 del Regolamento di gestione), della raccolta presso casette in legno (come previsto dall'art. 20 del Regolamento di gestione), la componente di servizio è calcolata in base ad una dotazione predefinita pari a n. 1 contenitore da 120 lt. per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile, per mezzo dei cassonetti in dotazione.

Art. 10: Utenze non domestiche: locali ed aree tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.

3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la componente dimensionale della parte fissa determinata ai sensi dell'art. 9 comma 3 con riferimento alla Classe 1A di superficie.
6. Per le utenze non domestiche non occupanti locali, che richiedono di poter conferire i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, provenienti dall'attività produttiva esercitata, al Centro di Raccolta Comunale, viene applicata la tariffa fissa della sola quota dimensionale pari alla classe di superficie 1B (da < 50 mq a 100 mq).
7. Per le utenze non domestiche non occupanti locali, che richiedono l'attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" domiciliare viene applicata la tariffa relativa ai contenitori richiesti (parte fissa e parte variabile) unitamente alla quota dimensionale pari alla classe di superficie 1A (da 0 mq a 50 mq).

Art. 11: Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche vengono classificate in riferimento alla categoria merceologica secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato C del presente regolamento.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.

4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
5. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante); viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Nel caso di più immobili contigui, ai fini del calcolo della superficie da considerare per la componente dimensionale della parte fissa della tariffa, l'area dell'utenza è ritenuta unica, ovvero è possibile sommare le aree degli stabili, in base a quanto indicato nella visura camerale. In mancanza di indicazioni nella visura camerale, la componente dimensionale della parte fissa della tariffa viene calcolata singolarmente per ciascun immobile, come da assegnazione dei numeri civici.

7. Nel caso in cui un'attività economica o professionale è esercitata all'interno di unità immobiliari adibite a civile abitazione la stessa viene classificata in base alla categoria di cui alla tabella dell'allegato C secondo l'attività esercitata. Nel caso in cui per l'esercizio dell'attività economica o professionale di cui sopra siano sufficienti i contenitori dati in dotazione all'utenza domestica, è dovuta la tariffa per la sola componente dimensionale della parte fissa della tariffa in relazione alla superficie occupata dall'attività economica o professionale all'interno della civile abitazione.

Art. 12: Esclusioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:
 - a) i locali delle abitazioni non utilizzati, in quanto privi di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa, le soffitte e le cantine non abitabili e non agibili in base ai vigenti regolamenti edilizi, ecc.;
 - b) i locali destinati ad uso non abitativo e le aree, privi di arredi, impianti ed attrezzature, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;

- c) stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove si producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
 - d) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
 - f) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - g) terrazze scoperte e simili;
 - h) cavedi, locali e cortili interni non accessibili.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13: Riduzioni ed agevolazioni

1. Sono previste riduzioni ed agevolazioni sulla tariffa nei casi di seguito specificati.

A) Compostaggio domestico

- i. Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%, nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile.

B) Abitazioni a disposizione

- i. Sulla tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale

od altro uso limitato e discontinuo, è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa. Tale riduzione viene concessa a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete).

- ii. Per le abitazioni tenute a disposizione (cosiddette "seconde case" ad uso esclusivo del proprietario) dagli utenti domestici residenti, che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.
- iii. Per le abitazioni tenute a disposizione da utenze domestiche (unico componente) residenti o domiciliate stabilmente presso Istituti di cura che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa ridotta del 30%, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione del contenitore del rifiuto secco non riciclabile fornito dal gestore del servizio.

C) Utenze non domestiche con attività di durata inferiore a 183 giorni all'anno

- i. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è applicata una riduzione del 30% sulla quota fissa della tariffa. La riduzione si intende estesa anche alle attività stagionali esercitate da Enti, Associazioni e Parrocchie e alle attività commerciali che, pur se autorizzate ad un'apertura annuale, di fatto esercitano per un periodo inferiore ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all'ente gestore delle attività interessate.
- ii. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale e continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), la tariffa è calcolata sulla base del periodo effettivo di esercizio dell'attività, su richiesta dell'utente, debitamente documentata dalla licenza/autorizzazione se infra annuale, o previa comunicazione da parte del Comune al gestore se l'autorizzazione all'esercizio prevede l'apertura annuale.

2. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 22 e 24. Il gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 21.
3. Alle scuole riconosciute paritarie e alle scuole non paritarie ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuta una riduzione del 50% sul volume dei rifiuti conferiti ai sensi all'art. 9 comma 3.
4. Gli immobili, sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo dei Comuni del Bacino, destinati ad attività istituzionali (sede municipale, uffici decentrati, musei, biblioteche, palestre, centri polifunzionali, magazzini) e non commerciali, sono esenti dalla tariffa.
5. Sono esenti dalla tariffa fissa, limitatamente alla componente dimensionale di cui all'art. 9 comma 1, primo punto, gli immobili sedi di associazioni aventi tutte le seguenti caratteristiche di volontariato, senza scopo di lucro, non di natura commerciale e con fini di attività sociale. L'utenza dovrà comprovare con apposita documentazione di possedere tutte le suddette caratteristiche.
6. Il Consiglio di Bacino potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedano eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni (*).

Art. 14: Tariffa per le attività di agriturismo

1. Per le utenze non domestiche che esercitano attività agrituristica definite come tali dalla normativa vigente, è riconosciuta una riduzione della tariffa in percentuale sulla quota fissa della tariffa commisurata ai giorni di apertura previsti dal Piano Agrituristico così calcolata:

$$\text{Quota fissa} = \frac{\text{Quota fissa della tariffa} \times \text{numero di giorni di apertura previsti}}{365}$$

mentre la quota variabile della tariffa rimane calcolata in base agli effettivi conferimenti registrati.

2. Affinché possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovrà presentare al gestore del servizio:
 - il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso;

- la documentazione relativa ai rifiuti speciali derivanti da attività agricole smaltiti nell'anno precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo o, in caso di nuova apertura, la convenzione stipulata con soggetto autorizzato entro i termini previsti dall'art. 17 comma 1 del presente regolamento.

Art. 15: Manifestazioni ed eventi

1. E' dovuta la tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedono occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. La tariffa è commisurata al servizio base reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e alla tipologia di stoviglie impiegate, nonché alla quantità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti.
3. Il Consiglio di Bacino approva annualmente la tariffa di cui sopra, individuando importi differenziati del servizio base al fine di incentivare l'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco non riciclabile (ad esempio, mediante il sostegno alle cosiddette "manifestazioni ecocompatibili"), nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto, è comunque dovuta la tariffa pari al doppio del servizio base, come annualmente approvato dal Consiglio di Bacino.
7. La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

8. La tariffa temporanea è commisurata alla tariffa annua calcolata in relazione alla superficie occupata, , nonché in base al numero ed al volume dei contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in dotazione, per giorno di occupazione, divisa per 365 e maggiorata del 100%, moltiplicata per i giorni di occupazione, con un minimo imponibile di € 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte.
9. L'utente è tenuto a comunicare al gestore del servizio, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dallo stesso gestore del servizio.

Art. 16: Tariffa per attività mercatali

1. Le attività mercatali sono classificate in base all'attività merceologica come indicato nella tabella di cui all'allegato C alle categorie 16 e 29.
2. La tariffa delle utenze mercatali è parametrata sulla base del numero delle presenze annuali, della superficie occupata e della tipologia di attività tenuto conto del servizio di raccolta differenziata erogato e alle quantità di rifiuto raccolto.
3. La tariffa viene determinata annualmente con deliberazione di approvazione delle tariffe e riscossa dal gestore.
4. Il Comune è tenuto a fornire la banca dati delle attività mercatali su supporto informatico secondo il tracciato richiesto dal gestore, o cartaceo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

CAPO II

GESTIONE DELLA TARIFFA

Art. 17: Comunicazione

1. I soggetti di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di richiedere l'attivazione e la cessazione del servizio, comunicando al gestore del servizio stesso l'inizio e la cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree tariffabili, nonché la variazione degli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi.
2. Le comunicazioni devono in ogni caso contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, ...) del soggetto che la presenta;
 - b) la qualità (occupante, conduttore, o rappresentante legale, amministratore) del soggetto che la presenta;

- c) l'indicazione della denominazione, dello scopo sociale o istituzionale, del codice fiscale o della partita iva, del codice Istat dell'attività, nonché della sede principale, legale o effettiva e di ogni unità locale a disposizione per le utenze non domestiche
 - d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
 - e) il numero effettivo degli occupanti l'abitazione, se residenti nel Comune, ovvero i dati identificativi, se non residenti;
 - f) la data di inizio o di cessazione dell'occupazione o della conduzione, ovvero la data di inizio della variazione degli elementi che determinano la tariffa;
 - g) i dati identificativi dell'eventuale subentrante in caso di cessazione;
 - h) la data di presentazione della comunicazione.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento o nella data di inoltro della posta elettronica certificata.
 4. Le comunicazioni originarie hanno effetto dal giorno nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e durata fino al giorno in cui è cessata l'occupazione o la conduzione, con contestuale riconsegna del contenitore. Esse sono efficaci anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa restano invariate.
 5. Le variazioni intervenute nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, delle superfici imponibili e/o della destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), che perdurino per un periodo superiore ai 183 giorni, hanno effetto dal giorno di inizio delle variazioni stesse, se comunicate nei termini di cui al comma 1, in caso contrario dal 1° gennaio dell'anno successivo, salva l'applicazione delle penalità previste al comma 4 dell'art. 23.
 6. Il gestore dei servizi comuni degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali, direzionali ed artigianali integrati, nonché l'amministratore di condominio, devono presentare al gestore del servizio rifiuti, entro il termine di cui al comma 1, comunicazione per i locali e le aree di uso comune e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o conduzione, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali e delle aree, sia di uso esclusivo che comune.
 7. L'Ufficio Anagrafe del Comune, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafiche o di variazione di residenza, deve informare i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

Art. 18: Banche dati

1. Per l'applicazione della tariffa, sono utilizzati i dati e gli elementi in possesso del gestore del servizio al 31.12.2014 e/o provenienti dagli archivi comunali, sia informatici che cartacei, utilizzati ai fini del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché ogni altro dato utile alla corretta applicazione della tariffa così come prevista dal presente regolamento.
2. In ogni caso, il gestore del servizio ha tempo 2 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, per adeguare e verificare le banche dati alle norme del presente regolamento, per quanto concerne la determinazione delle superfici tariffabili e la dotazione dei contenitori in possesso delle utenze.

Art. 19: Riscossione

1. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani provvede alla riscossione della tariffa, secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i termini indicati nel documento di addebito. Il documento di addebito deve essere strutturato in modo da permettere una semplice, chiara e trasparente lettura dei dati da parte dell'utente e dovrà contenere l'indirizzo e il numero di telefono dello sportello informazioni.
3. Il gestore emetterà di norma una fattura di acconto in base alle tariffe deliberate dall'assemblea per quell'anno.
4. La fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura.
5. Il gestore emetterà una fattura di consuntivo l'anno successivo all'anno solare di riferimento. Il consuntivo sarà determinato tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del periodo di riferimento che comportino modifiche nella tariffa da applicare nonché del totale dei litri effettivamente rilevati dalle letture strumentali per ogni singola utenza, integrati con i minimi di conferimento di cui allegato B.
6. La fattura di consuntivo sarà pagata in un'unica rata avente scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura.
7. Al fine della riduzione dei costi, il gestore potrà emettere un unico documento contenente il consuntivo dell'anno precedente e l'addebito dell'acconto dell'anno di riferimento. In tal caso la fattura sarà pagata in due rate aventi scadenza rispettivamente 30 e 90 giorni dalla data di spedizione della fattura.
8. Non vengono emessi documenti di importo compreso tra - €. 3,00 (importo a credito) e €. 3,00 (importo a debito).
9. Le fatture aventi importo totale inferiore rispettivamente a:

- a) 50,00 €. per le utenze domestiche
- b) 350,00 €. per le utenze non domestiche

avranno un'unica scadenza 30 giorni dalla data di spedizione della fattura.

L'utente avrà la facoltà di chiedere, indipendentemente dall'importo, un'unica soluzione di pagamento. La data di scadenza sarà la prima data utile.

- 10. Le fatture con importi a pagare fino a €. 10,00 vengono inviate all'utenza, ma il debito verrà riportato nella successiva fattura, fatto salvo il caso di cessazione dell'utenza.
- 11. Nel caso in cui il conguaglio risultasse a favore dell'utenza questo verrà riportato a credito nella successiva fattura. Nel caso di utenze cessate la somma verrà rimborsata dal gestore, previa richiesta da parte dell'utente.
- 12. Nel caso in cui per l'anno solare di riferimento l'assemblea non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui al comma 3, il gestore potrà emettere la fattura avvalendosi delle tariffe approvate per l'anno precedente.
- 13. Nel caso in cui la fattura inviata all'utente risultasse inesatta per errori o per mancate comunicazioni da parte del medesimo, che comportano la riemissione o la rispedizione della fattura all'utente, il pagamento dell'importo dovuto sarà previsto in un'unica rata e dovrà essere effettuato a 30 giorni dalla data di rispedizione della fattura qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura.
- 14. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il gestore potrà sollecitare il pagamento della tariffa, dando al debitore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento al pagamento.

Art. 20: Riscossione coattiva

- 1. In caso di mancato o parziale pagamento della tariffa entro i termini stabiliti, il gestore provvederà al recupero coatto delle somme dovute, maggiorate degli interessi di cui all'art. 24, delle spese di recupero del credito e delle successive occorrenze.
- 2. Per tardivo pagamento si intende quello effettuato entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, oltre i 60 giorni il pagamento si considera omesso.
- 3. La riscossione coattiva della tariffa è effettuata dal gestore del servizio integrato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della L. 27.12.2019 n. 160, mediante notifica di apposito avviso di accertamento come previsto dal suindicato articolo.
- 4. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

5. Nei casi in cui siano rideterminati gli importi contenuti nell'avviso di accertamento esecutivo, il contenuto dello stesso andrà riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 3 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza che sia necessario provvedere alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 che, ad ogni buon conto, potrà essere utilizzata come atto prodromico all'inizio dell'esecuzione forzata.
7. In caso di mancato pagamento nel termine di 60 (sessanta) giorni di cui all'avviso di accertamento esecutivo, il gestore procederà, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò legittimati, all'esecuzione forzata sui beni del debitore, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla L. 22 novembre 2002, n. 265, ovvero comunque a mente degli artt. 474 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2946 e seguenti del codice civile.
8. Prima di procedere al recupero coatto, è data facoltà al gestore di valutare l'opportunità e la convenienza di procedere con modalità stragiudiziali al recupero delle somme dovute, ovvero di addivenire a transazione debitamente motivata su crediti di incerta riscossione
9. Una volta intrapresa l'azione di recupero della tariffa, al gestore è data facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza di continuare l'azione intrapresa.

Art. 21: Controllo

1. Il gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa, nonché controlla i dati comunicati ai sensi del precedente art. 17.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine, i competenti uffici comunali sono tenuti a comunicare al gestore del servizio, le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio, l'esatta composizione dei nuclei familiari, iscrizioni, cessazioni e cambi via), nonché tutte le altre variazioni riguardanti i locali e le aree interessate (ampliamento, ristrutturazione, licenze commerciali e simili).
3. In caso di riscontro di omesso o parziale comunicazione ai sensi del precedente art. 17 il gestore del servizio intraprende le azioni necessarie per la regolarizzazione dell'utenza e per il recupero delle somme dovute dalla stessa. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione presentandosi presso gli uffici competenti esibendo regolare denuncia di iscrizione/cessazione/variazione o inviando lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comporteranno l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Qualora l'utente non risponda alla comunicazione

di cui sopra entro il termine di 30 giorni, il gestore provvederà ad inviare tramite posta raccomandata la comunicazione contenente gli elementi che determinano l'addebito della tariffa all'utenza e il termine entro il quale presentare eventuali contestazioni. Decorsi tali termini, il gestore del servizio procede emettendo documento di addebito in base agli elementi indicati nel successivo comma 5.

4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il gestore del servizio ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni ha facoltà di:
 - a) invitare gli occupanti e/o i conduttori dei locali e delle aree interessate ad esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, planimetrie catastali dei locali e delle aree occupate), ed a presentarsi presso l'ufficio per fornire chiarimenti ovvero rispondere a questionari relativi a fatti, atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento a dette richieste, qualora sia necessario verificare elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa (superfici o destinazione d'uso), personale dipendente del gestore del servizio, su apposita autorizzazione comunale e previo avviso da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima della verifica, sono deputati, muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere ai locali ed alle aree interessate alla verifica stessa;
 - b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune e, previo accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
5. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 22: Abbuoni e rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono ovvero al rimborso dell'importo pagato a valere per il periodo compreso dal giorno successivo a quello indicato nella comunicazione di cessazione, ove debitamente documentata, ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della comunicazione di cessazione, e l'ultimo giorno documentalmente addebitato.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali dalla data del pagamento ovvero, in caso di errore non imputabile al gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte

dell'utente, il gestore provvede all'eventuale rimborso della tariffa per l'importo non dovuto.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il gestore del servizio dispone lo storno dell'importo all'atto dei successivi addebiti, ovvero la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 23: Violazioni e penalità

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 17, il gestore del servizio determina in via presuntiva le superfici occupate o condotte e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione o la conduzione in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il gestore del servizio si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'articolo 21.
2. In caso di riscontro di omessa, tardiva, infedele od incompleta comunicazione, ovvero di tardivo, parziale o omesso versamento il gestore del servizio, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, emette atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alle maggiorazioni ed agli interessi moratori così come stabilito al successivo comma 4 ed all'articolo 24 del presente regolamento.
3. Gli atti di cui al comma precedente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa e la loro destinazione d'uso, i periodi tariffati, la tariffa applicata unitamente alle spese, alle maggiorazioni ed interessi richiesti, e le norme regolamentari e/o legislative violate.
4. Il gestore del servizio irroga le seguenti maggiorazioni una-tantum, oltre la tariffa dovuta, a titolo di risarcimento per danno finanziario e rimborso spese ed oneri di controllo dell'ufficio:
 - a) €. 150,00:
 - in caso di omessa comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa
 - in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente oltre un anno dalla data di cui all'art. 17;
 - b) €. 50,00 in caso di tardiva comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa, se perviene spontaneamente entro un anno dalla data di cui all'art. 17;

- c) €. 75,00 in caso di infedele, inesatta, od incompleta comunicazione di occupazione, di conduzione, o di variazione degli elementi determinanti la tariffa;
- d) €. 20,00 in caso di contestazione per gli inserimenti d'ufficio, effettuata oltre un anno dalla data di emissione delle fatture e che comporti un rimborso delle stesse, come previsto dall'art. 21 comma 3.
- e) se vengono rinvenuti rifiuti a lato del contenitore, è addebitato il costo di un doppio svuotamento.

Art. 24: Interessi moratori

- 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 802 della L. 27.12.2019 n. 160.
- 2. Per le utenze non domestiche, in caso di omesso pagamento della Tariffa oltre il termine di 90 (novanta) giorni, il gestore potrà applicare gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

Art. 25: Costi di elaborazione e notifica

- 1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 (tre) per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 (trecento) euro, ovvero pari al 6 (sei) per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 (seicento) euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlate all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nelle forme e nel rispetto delle misure di cui all'art. 1 comma 803) let. b) della L. 27.12.2019, n. 160.

Art. 26: Rateizzazione

- 1. Il gestore, su richiesta del debitore che:
 - dimostri di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà;
 - non sia moroso per le annualità pregresse;può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 24, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadranno l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 5. Il mancato pagamento di una rata comporterà l'automatica decadenza del beneficio del termine. In caso di decadenza, il debito non potrà più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

Art. 27: Trattamento dati

1. L'acquisizione di informazioni relative agli utenti è un processo indispensabile per l'applicazione della tariffa.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente. Tali soggetti sono obbligati alla garanzia della tutela della riservatezza dei dati trattati attraverso la non divulgazione verso l'esterno dei dati stessi.

Art. 28: Contenzioso

1. In materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle maggiorazioni, delle spese e degli interessi sarà adita l'Autorità competente.

CAPO III

ENTRATA IN VIGORE, RINVIO ED ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

Art. 29: Entrata in vigore, rinvio ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2015.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (dal comma 639 al comma 728) e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e ad ogni altra norma applicabile in materia.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 n. 147 del 27/12/2013 e s.m.e.i., è abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014.
4. Rimangono valide, nei limiti in cui risultano compatibili con la nuova disciplina tariffaria, e fino alla modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni e dichiarazioni rese ai sensi del previgente regolamento del Consorzio Igiene del Territorio per l'applicazione della TIA, TARES e TARI.

Art. 30: Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa deve intendersi immediatamente ed automaticamente recepita nel presente regolamento nelle more dell'adozione degli atti di adeguamento.

Allegato A

TABELLA CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE						
Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 o più

Allegato B

TABELLA MINIMI DI CONFERIMENTO PER UTENZE DOMESTICHE		
<i>Numero componenti dell'utenza</i>	<i>N° svuotamenti minimi (da 120 lt)</i>	<i>Volumetria annua conferimenti minimi (lt)</i>
1	2	240
2	3	360
3	4	480
4	5	600
5	6	720
6 e più componenti	7	840

Allegato C

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	
N°	Tipologia di attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, palestre
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, parchi divertimenti
5	Stabilimenti balneari, stazioni, aero porti e aree di sosta camper
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali e case di cura
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli-ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie, mense aziendali
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di genere misti
29	Banchi di mercato, generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale giochi